



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Nr. 86 Registro Delibere

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione bilancio consolidato Esercizio 2020, Delibera G.C n° 135 del 01-12-2021

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno 17 del mese di Dicembre alle ore 18:10 sessione ordinaria , risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	
1 D'ANGELO FILIPPA	SI(R)		
2 PECORA SARA	SI		
3 DRAIA' ANTONINO	SI		
4 SCOZZARELLA ENRICO	SI		
5 AUZZINO CARMELO		SI	
6 CAPUANO ENRICO	SI		
7 BONANNO LUCA VALERIO	SI		
8 TELARO GAETANA	SI		
9 BIUSO CARLO		SI	
10 BRUNO ANGELO	SI		
11 GRECO FILIPPA		SI	
12 SPERANZA GIUSEPPE		SI	
	PRESENTI N° 8	ASSENTI N° 4	
Presiede la seduta il Presidente Sig. Enrico Scozzarella.-			
Partecipa il Segretario Generale Dott. Andrea Varveri			

o.d.g. 5) Approvazione bilancio consolidato Esercizio2020, Delibera G.C n° 135 del 01-12-2021

Illustra il punto Il Presidente della Commissione Bilancio **Consigliere Draia**

Visto l'art. 11-bis, D.Lgs. n. 118/2011 che recita:

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

1. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

2. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II. (...).”

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL che recitano:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”

Visto il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL che recita:

“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con

popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”

Rilevato il termine del 30 settembre 2021 per l'approvazione del bilancio consolidato 2020;

Visto l'art. 9, D.L. n. 113/2016, modificato dall'art. 1, c. 904, L. n. 145/2018, il quale prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo;

Considerato che:

- il bilancio consolidato è da tempo obbligatorio in Italia per quel che riguarda i gruppi societari, e trova la sua regolazione nel D.Lgs. 127/1991, che ha recepito la IV e la VII Direttiva comunitaria, oltre che nei principi contabili nazionali (OIC 17) e internazionali (IAS 27, IAS 28, IAS 31, e IFRS 3);

-sul piano della tecnica contabile la pratica del consolidamento non ha trovato fino ad oggi una significativa diffusione volontaria in ambito pubblico;

-il bilancio consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al gruppo locale e di supporto al modello di governance adottato dall'ente ma presenta una notevole complessità tecnica e di lettura, in quanto documento elaborato sulla base dei principi contabili di natura civilistica e, dunque, ricavato partendo dalla contabilità economico patrimoniale;

-con Deliberazione di Giunta n. 133 del 29/11/2021 è stata effettuata la ricognizione dell'area di consolidamento per l'esercizio 2020 in conformità alle disposizioni riportate nel DPCM 18/12/2011, allegato n.4 al DPCM stesso, nella versione riformata per il 2020, e sono stati approvati gli elenchi richiesti dalla normativa: Elenco dei Componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Valguarnera e Elenco dei Componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica inclusi nel Consolidamento (area di consolidamento in senso stretto);

Viste le risultanze di gruppo così come riportate nell'allegato "Stato Patrimoniale Consolidato 2020", allegato "Conto Economico Consolidato 2020" e allegato "Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione 2020", parti integranti e sostanziali del presente atto;

Considerato che per l'annualità 2020 le soglie di irrilevanza sono state ridotte al 3% e che si tratta del terzo anno di redazione del bilancio consolidato;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 26/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato – anno 2019 – Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 26/11/2021 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2020, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico, tardiva rispetto al termine originariamente previsto dalle norme di legge;

Visti i bilanci dell'esercizio 2020 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;

Visto l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

Visto l'art. 239, c. 1, lett. d-bis), D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL che recita:

“1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: (...) d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;”

Tenuto conto che per la redazione del bilancio consolidato 2020 sono stati assunti tutti i rendiconti di gestione 2020 approvati dagli organismi individuati nel perimetro di consolidamento, e che con pec del 29/11/2021 (prot. n. 15964) si è provveduto ad inviare la Delibera di Giunta n. 133/2021 agli organismi partecipati inclusi, informandoli della redazione del consolidato 2020;

Che i bilanci delle partecipate sono stati reperiti sui siti istituzionali rendendo più difficoltose le attività di immissione e controllo dei dati;

Tenuto conto di dover procedere celermente all'approvazione del Bilancio Consolidato 2020 per concludere gli adempimenti relativi al 2021 ed ottenere lo sblocco delle somme riservate al comune di Valguarnera Caropepe, ad oggi sospese per via dell'inadempimento in essere;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

per tutto ciò premesso

La Giunta Comunale Propone

1) di confermare quali componenti del “Perimetro di consolidamento” del Comune di Valguarnera Caropepe i seguenti organismi partecipati: ATO 6 SRR, ATI Enna e GAL ROCCA DI CERERE;

2) di approvare le risultanze di gruppo così come riportate nell'allegato “Stato Patrimoniale Consolidato 2020”, allegato “Conto Economico Consolidato 2020” e allegato “Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione 2020”, parti integranti e sostanziali del presente atto;

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 stante che il termine per l'approvazione risulta scaduto.

Consigliera Telaro: “ *Mi sento rassicurata e confortata dai pareri favorevoli sulla proposta e questo mi induce a votare favorevolmente la delibera”.*

Consigliere Bruno: “ *Sulle considerazioni espresse dalla Consigliera Telaro relativamente alle osservazioni della Corte Dei Conti non mi sento così rassicurato*”.

Il Presidente pone ai voti per alzata e seduta la proposta all’o.d.g. 5 con il seguente esito:

Consiglieri presenti: 8

Favorevoli: 7

Contrari :1 (Bruno)

Il Presidente pone ai voti per alzata e seduta l’immediata esecutività con il seguente esito:

Consiglieri presenti: 8

Favorevoli: 7

Contrari :1 (Bruno)

Esce il Consigliere Bruno (ore 20:10)

Per effetto dell’esito della votazione accertato con l’assistenza degli scrutatori Il Presidente proclama che :

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

1) di confermare quali componenti del “Perimetro di consolidamento” del Comune di Valguarnera Caropepe i seguenti organismi partecipati: ATO 6 SRR, ATI Enna e GAL ROCCA DI CERERE;

2) di approvare le risultanze di gruppo così come riportate nell'allegato “Stato Patrimoniale Consolidato 2020”, allegato “Conto Economico Consolidato 2020” e allegato “Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione 2020”, parti integranti e sostanziali del presente atto;

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 stante che il termine per l’approvazione risulta scaduto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Filippa D'Angelo

IL PRESIDENTE
f.to Geom. Enrico Scozzarella

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Andrea Varveri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, é stata affissa all'Albo pretorio del Comune in data 24-01-2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 11, comma I°, come modificato dall'art. 127, comma 21, della l. r. 17/04).

Valguarnera Caropepe _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ ed è divenuta esecutiva il giorno _____

- **decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);**
- **a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.**

Valguarnera Caropepe _____

IL SEGRETARIO COMUNALE